Determinazione n. 72/2001

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1987, con il quale il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1998 e 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze per gli esercizi dal 1998 al 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Luigi Pietro Caruso — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE *PER GLI ESERCIZI 1998, 1999 E 2000*

SOMMARIO

1. Premessa - 2. Ordinamento e finalità istituzionali - 3. Le fonti di entrata - 4. Gli organi - 5. Il personale - 6. I bilanci - 7. I bilanci previsionali - 8. Il conto finanziario - 9. La situazione patrimoniale - 10. Il conto economico - 11. La situazione amministrativa - 12. Gestione dei residui - 13. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1 – PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce in ordine al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, esercizi 1998, 1999 e 2000, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, pur non mancando di far riferimento agli eventi successivi di maggior rilievo, fino a data corrente.

L'Ente in questione, istituito con D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica del 20 agosto 1987. Con determinazione della Corte dei conti del 13 ottobre 1987, n. 1941, sono state precisate le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla medesima legge.

La Corte, con determinazione del 18 dicembre 1998, n. 106, ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1994 al 1997 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XIII Legislatura - Doc. XV n. 171).

Infine il Fondo è autorizzato, sempre in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del citato regolamento, "a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione".

Le sovvenzioni sono concesse per grave malattia, infortunio o menomazione degli iscritti o dei familiari conviventi ed a carico, per decesso dell'iscritto o dei familiari; consistono, inoltre, in borse di studio ai figli degli iscritti, contributi scolastici ai figli che studiano in comuni diversi da quelli di residenza degli iscritti e in contributi scolastici agli orfani di iscritti deceduti in servizio.

E' da notare, peraltro, che con decreto legislativo n. 283 del 9 luglio 1998, istitutivo dell'Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.), è stato previsto, a far data dal 1° settembre 1998, l'inserimento del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in apposito ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanze.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo, in data 24 marzo 1999, rilevato che il decreto istitutivo n. 211/1981 prevede che siano iscritti di diritto allo stesso Fondo tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze, ha riconosciuto che il personale degli ex Monopoli di Stato inserito nel suddetto ruolo ad esaurimento sia da ritenersi iscritto al Fondo "ope legis".

Il numero degli iscritti al Fondo è quindi aumentato di oltre 8.000 unità, portando il totale complessivo a circa 71.000 assistiti.

La ripartizione delle entrate annuali del Fondo è stabilita dall'art. 5 del regolamento secondo le seguenti percentuali:

- l'84% delle entrate è destinato alla corresponsione dell'indennità di fine servizio, che costituisce lo scopo primario dell'ente;
- il 4% è finalizzato alla corresponsione di anticipazioni sulla predetta indennità;
- il 6% è destinato alla erogazione delle sovvenzioni per prestazioni assistenziali di cui si è fatto cenno in precedenza;
- il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire la corresponsione dell'indennità in caso di introiti ordinari insufficienti. In base al dettato della norma il fondo di riserva non può superare l'importo massimo pari alla somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio precedente hanno raggiunto il massimo livello. L'eventuale eccedenza è destinata ad incrementare la disponibilità da cui vengono tratte le anticipazioni sull'indennità.
- L'1% rimanente è destinato alla copertura delle spese relative all'amministrazione del Fondo, al finanziamento della segreteria, nonché alle spese straordinarie ed occasionali.

2 - ORDINAMENTO E FINALITA' ISTITUZIONALI.

Il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze è sorto dalla unificazione di sei diversi Fondi di previdenza di alcune categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria e precisamente: del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; del personale periferico delle tasse ed imposte indirette sugli affari; del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette; del personale del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanza; del personale delle dogane; e infine del personale delle imposte di fabbricazione e di laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 17 marzo 1981 è stata sancita l'unificazione dei suddetti Fondi previdenziali nonché l'istituzione del Fondo oggetto della presente relazione.

Il decreto istitutivo del Fondo - art 5 - prevede che il regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo stesso venga approvato con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative su scala nazionale.

Il regolamento in questione è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1984, n. 1034.

Tale provvedimento disciplina, in modo particolareggiato, i fini istituzionali, le fonti di entrata, la ripartizione delle entrate per il conseguimento dei fini stessi, la composizione e i compiti degli organi del Fondo, il personale e i bilanci.

I fini istituzionali sono stabiliti dall'art. 4 del regolamento, in base al quale il Fondo provvede a corrispondere agli iscritti un'indennità quando cessano di far parte " per qualsiasi causa" del personale del Ministero delle Finanze; se gli iscritti sono deceduti durante il servizio, l'indennità spetta agli aventi diritto secondo l'ordine di precedenza tassativamente indicato nell'art.8 del regolamento.

La misura dell'indennità spettante agli iscritti o agli aventi diritto è determinata dal Consiglio di amministrazione " per ciascun esercizio entro il termine di approvazione del relativo rendiconto" (art. 10 Reg.); la misura è unica per tutti gli iscritti, qualunque sia la qualifica dell'interessato, ed è legata all'anzianità di servizio.

Il Fondo provvede, inoltre, ad erogare agli iscritti che versano in uno stato di "grave bisogno finanziario" una anticipazione sulla predetta indennità, previa presentazione di idonea documentazione.

Il regolamento stabilisce, inoltre, che qualora le somme destinate alle finalità istituzionali non vengano erogate nell'esercizio, confluiscano al fondo di riserva oppure a costituire avanzo di amministrazione, nel caso in cui detto fondo dovesse raggiungere l'ammontare massimo consentito.

3 - LE FONTI DI ENTRATA

Le fonti di entrata del Fondo, individuate dall'art.2 del regolamento, sono costituite, oltre che dai proventi relativi agli investimenti, da sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni, principalmente dalle quote dei proventi derivanti dall'applicazione di varie norme legislative che regolano, in prevalenza, la materia tributaria.

I provvedimenti legislativi da cui provengono le entrate contributive del Fondo sono i seguenti:

a) *proventi da recupero indennità soppresse*

la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la "concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari" prevede, agli articoli 5 e 6, che una quota del 20% delle somme versate in conto entrate eventuali del Tesoro (ossia le somme derivanti dal recupero di indennità, compensi vari, gettoni di presenza, etc., soppressi in seguito alla istituzione dell'assegno perequativo) sia versata ai fondi di previdenza del personale del Ministero delle Finanze;

b) *proventi da violazione norme fiscali*

articolo 70 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle "disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", come integrato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, concernente la devoluzione ai fondi di previdenza in questione dell'aliquota del 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni di norme fiscali;

c) *proventi da violazione norme I.V.A.*

articolo 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, in virtù del quale l'aliquota del 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni della normativa in questione è devoluta ai fondi costituiti presso l'amministrazione di appartenenza degli accertatori;

d) *proventi da registri immobiliari*

articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, relativa alle "norme sul riordino delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse", in virtù del quale vengono elevate, rispettivamente, al 5%, al 5% e al 10% le aliquote del contributo previsto a favore del fondo di previdenza per il personale

provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Si rileva che tra le entrate contributive a favore del Fondo figurava anche l'aliquota dell'1% sulle vincite al gioco del lotto (art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528). La norma è decaduta per effetto dell'art. 3 co. 84 della legge 23 dicembre 1996 (finanziaria 1997) che ha stabilito il versamento di detta ritenuta all'entrata del bilancio dello Stato.
Nel prospetto che segue sono evidenziati gli importi delle entrate contributive secondo le provenienze, distintamente per gli anni in riferimento.

(in milioni di lire)

Descrizione	1998	1999	2000
a) Legge 15.11.1973, n. 734 (proventi da recupero indennità soppresse)	71.029,6	86.983,5	133.387,2
b) D.P.R. 29.3.1973, n. 600 (proventi da violazione norme fiscali)	94.178,6	37.512,2	75.082,0
c) D.P.R. 16.10.1972, n. 633 (proventi da violazione norme I.V.A.)	16.068,1	7.663,7	33.045,0
d) Legge 25.7.1971, n. 545 art. 7 (conservatorie)	-	-	20.812,9
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	181.276,3	132.159,4	262.327,1

La diminuzione delle entrate contributive sub. b) e c) rilevata nel 1999 è dipesa dal ridotto afflusso della quota-parte delle sanzioni applicate ai fini della riscossione delle imposte per effetto dei pareri resi dal Consiglio di Stato secondo cui erano da considerarsi inapplicabili le sanzioni in caso di ravvedimento operoso e di accertamento per adesione.

4 - GLI ORGANI

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento, come già evidenziato nel precedente referto, gli Organi del Fondo sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori.

A) Il Presidente

Il Presidente del Fondo è scelto tra i direttori generali del Ministero delle Finanze e dura in carica un quadriennio.
Viene nominato, da parte del Ministro delle Finanze, con lo stesso decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione, di cui sarà ovviamente il Presidente.
Secondo quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento, il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e dà esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.
E' tenuto, inoltre, a sottoporre entro il mese di aprile di ciascun anno, al Consiglio di amministrazione, il conto consuntivo riferito alla gestione dell'esercizio scaduto, nonché a trasmettere al Collegio dei revisori, entro il mese di settembre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

B) Il Consiglio di Amministrazione

Secondo l'art.13 del regolamento approvato con il D.P.R. n. 1034 del 1984, il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Ministro delle Finanze, la cui durata in carica è di quattro anni.
La composizione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, così come risulta a seguito della modifica dell'art. 13 del regolamento apportato dal D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35, è la seguente:

- un direttore generale, presidente;
- quattro dirigenti membri effettivi di cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati di preferenza uno per ogni dipartimento del Ministero delle Finanze, ed uno nell'ambito della Direzione generale del Personale;
- quattro dirigenti membri supplenti nominati con le stesse modalità dei membri effettivi.

In base all'art. 15, ultimo comma, del regolamento, tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto dal Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario - che non ha voto deliberante - sono svolte da un impiegato iscritto al Fondo appartenente alla ex settima o ottava qualifica funzionale.

Il segretario è nominato con decreto del Ministro, a seguito di designazione, su proposta del Presidente, da parte del Consiglio di Amministrazione, e dura in carica quattro anni (art. 17 del regolamento). Non è prevista la designazione di altro impiegato che possa sostituire il segretario in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

C) Il Collegio dei revisori

Il funzionamento e i compiti del Collegio dei revisori sono disciplinati dagli articoli 18 e 19 del regolamento, così come modificato dal sopra ricordato D.P.R. 26 gennaio 1998, n. 35.

In base all'art. 18 del regolamento il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle Finanze per ogni quadriennio ed è composto da:

- due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzioni di Presidente;
- un revisore effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato.

Il successivo art. 19 del regolamento stabilisce che "il Collegio dei revisori deve intervenire, senza diritto al voto, alla seduta del Consiglio di Amministrazione, nella quale a norma dell'art. 14, è esaminato il rendiconto della gestione".

Sempre ai sensi del regolamento, i componenti del Collegio iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle Finanze. Tutti i componenti del Collegio non possono essere confermati.

Per quanto riguarda i compensi, il Consiglio di Amministrazione, in data 23 febbraio 1995, ha stabilito di corrispondere un'indennità di carica a seduta, pari a lire 540.000 lorde a tutti i componenti del Collegio, commisurando le sedute a n. 15 annuali, e cioè ad una mensile (come previsto dall'art. 14 del regolamento) più ulteriori tre sedute destinate all'esame dei bilanci preventivo e consuntivo, più un'altra finalizzata a fronteggiare eventuali improvvise necessità.